

Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra eguaglianza e diversità

Giacomo Incitti

Urbaniana University Press, Roma 2007, pp. 239.

Il manuale di Giacomo Incitti, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, edito per i tipi della Urbaniana University Press nel 2007, si compone di 14 capitoli preceduti da una breve ma puntuale introduzione, seguiti dall'Appendice volta ad orientare il lettore sui lavori di revisione del Codice di diritto canonico, spesso utilizzati dall'Autore nella sua opera. Sebbene non compaia espressamente nel titolo, lo studio ha per oggetto la normativa canonica della Prima parte del Libro secondo del CIC (cfr. p. 221). Tale scelta svela l'originalità e la ricchezza della ricerca: il volume non si limita a riportare un mero commento esegetico del dettato codiciale, ma propone una lettura sistematica del Codice, dando prova evidente dell'applicazione del dettame conciliare che, nel Decreto *Optata totius* al numero 16, invita, nell'esposizione del diritto canonico, a tener presente il mistero della Chiesa così come è illustrato dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa promulgata dal medesimo Concilio.

In perfetta sintonia con la *ratio* del richiamo conciliare si pone il Codice di diritto canonico del 1983. E esso, ha sostenuto Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, «corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologicala. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologicala conciliare». Ribadendo poi il richiamo conciliare, affermava che il Codice, e dunque anche la sua interpretazione nella misura in cui rimane ad esso fedele, «deve rifarsi a questa immagine [cioè la Chiesa così come è delineata dal Concilio]».

Nel solco rigoroso delle indicazioni metodologiche indicate, l'A. sviluppa il suo lavoro individuando nelle riflessioni ecclesiologicalhe i criteri unificanti intorno ai

G. Incitti – *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra eguaglianza e diversità*

quali organizzare in modo originale la normativa codiciale relativa alla struttura fondamentale del Popolo di Dio.

L'approfondimento teologico dell'ecclesiologia e della struttura fondamentale del popolo di Dio, se intesse tutta la trama argomentativa del libro, trova una collocazione peculiare nel primo capitolo titolato: *Dalla "società perfetta" al "popolo di Dio"*. In esso l'A. considera l'evoluzione storica dell'autocomprendimento della Chiesa per approdare al concetto di popolo di Dio considerato con riferimento al Concilio prima, al Codice poi. Lo scopo del capitolo è ben enucleato dal suo *incipit*: «L'approccio canonistico allo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio comporta necessariamente la previa conoscenza della ecclesiologia. Il diritto della Chiesa, infatti, non può essere compreso adeguatamente se non a partire dall'essere della Chiesa stessa» (p. 11). Nel capitolo citato emerge un altro tratto fondamentale del metodo seguito dall'A.: la considerazione della dimensione storica del diritto. Tale considerazione è necessitata e caratterizzata oltre che dall'evoluzione storica dell'autocomprendimento della Chiesa (p. 11), anche da una norma positivamente codificata dal legislatore, tanto nel Codice del 1917 (che così statuiva al can. 6 n. 2 e seguenti: «2. Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores inrepretationibus, sunt aestimandi; 3. Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi; 4. In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum»), come da quello del 1983, che al can. 6 § 2 stabilisce: «Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referat, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis abita».

L'accenno all'evoluzione storica dell'autocomprendimento della Chiesa, seppur sintetico, riesce a cogliere i nodi essenziali delle questioni, consentendo all'A. di impostare correttamente le conseguenze giuridiche che derivano dalla considerazione della Chiesa come Popolo di Dio.

Tale approccio gli permette di evidenziare l'originalità dell'ordinamento della Chiesa rispetto alle esperienze giuridiche secolari, e di richiamare i rischi di indebite trasposizioni di significati propri di termini utilizzati dal vocabolario socio-giuridico statuale (che pure mostra di ben conoscere) nell'ambito dell'ordinamento canonico, che portano ad una «comprensione estranea alla Chiesa» (p. 19).

Fondamentale, ai fini della comprensione della sistematica in seguito formulata, è l'individuazione di alcuni elementi di ecclesiologia, in particolare le tre note costitutive della Chiesa: santità, storicità, missionarietà, e il loro utilizzo per la fondazione del diritto della Chiesa (pp. 16-17). Dopo averne tratteggiato sinteticamente il

contenuto, l'A. ne studia la loro ricaduta nell'ambito dei rapporti interpersonali all'interno del popolo di Dio.

Nel capitolo II l'A., attraverso l'analisi di LG 32 e del can. 204 §1, enuclea i principi costituzionali di uguaglianza e di diversità, radicandoli nell'azione dello Spirito Santo che, con la rigenerazione battesimale pone la radicale uguaglianza nei figli di Dio e con l'elargizione dei suoi diversi doni istituisce la diversità (cfr. p. 29). Acutamente poi, dalle affermazioni fondamentali di rilevanza teologica, sviluppa le necessarie conseguenze nell'ambito della vita relazionale dei battezzati. Può così giustamente sostenere che: «la dimensione giuridica della Chiesa ha una specificità che le è propria e che non può essere desunta da altri ordinamenti giuridici» (p. 32), senza però da ciò arrivare ad escludere l'assunzione, da parte dell'ordinamento canonico, di categorie tipiche della tecnica giuridica, non però acriticamente trasportabili in ambito ecclesiastico. (p. 32).

Definisce in seguito la configurazione giuridica del ministro sacro attraverso LG 28, PO 2, e il can. 1008, la vita consacrata attraverso LG 43 e il can. 207 § 2, la diversità che deriva dal carisma attraverso LG 12 e, in assenza di un dettato codicistico positivizzato, attraverso l'ausilio dell'elaborazione canonistica della dottrina.

Dopo aver trattato della comunione nel capitolo III, l'A. esamina nel capitolo IV lo statuto giuridico del fedele cristiano, sviluppando un criterio sistematico del catalogo dei doveri e dei diritti a partire dalle coordinate fondamentali della nozione di Popolo di Dio tratteggiate nel primo capitolo, in particolare dalla santità e dalla missionarietà che originano dalla rigenerazione battesimale (p. 74). Discostandosi dalla dottrina che nega l'idoneità dell'obbligo di una vita santa sancito dal can. 204 a costituire un rapporto giuridico, l'A. afferma al contrario che la chiamata universale alla santità comporta una dimensione giuridica, «generando una relazione di giustizia o giuridica, con valenza intersoggettiva, con un contenuto esigibile secondo giustizia con effetti giuridici stabiliti nell'ordinamento» (p. 75). Citando il passo della LG 9 ove il Concilio afferma che «piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e lo servisse», deduce che «condurre una vita santa è criterio fondante i rapporti di giustizia nella Chiesa e pertanto ponendosi come base di tutte le successive norme è essa stessa norma» (p. 75).

La parte successiva del manuale sviluppa il commento al Codice, senza rilevanti variazioni rispetto alla sistematica della Parte I del Libro II del CIC. E così il capitolo V affronta la nozione e lo statuto giuridico del laico, il capitolo VI le dinamiche strutturali della formazione dei ministri sacri mentre il cap. VII le esigenze istituzionali e i cammini personali; il cap. VIII l'istituto dell'incardinazione e la perdita dello

stato clericale; il capitolo IX enuclea lo statuto dei ministri sacri, il capitolo X analizza il diritto di associazione.

Malgrado la già sottolineata omissione dal titolo del manuale di un richiamo esplicito alla I parte del Libro II del CIC, l'A. si è rigidamente attenuto, nella sua trattazione sul popolo di Dio e sulla sua struttura giuridica fondamentale, al dettame codicistico non menzionato. Rispetto alla sistematica del Codice, il manuale si limita ad anteporre la trattazione del fenomeno associativo (capitolo X del testo, titolo V nel CIC) alle prelature personali (capitolo XI del manuale, titolo IV del CIC; per questo sembra vada corretta l'affermazione secondo cui «Le prelature personali costituiscono un corpo normativo collocato dal legislatore alla fine della prima parte del libro secondo del Codice»). La scelta di attenersi, nel suo lavoro, alla prima parte del libro secondo del CIC ha portato l'A. a dedicare alla vita consacrata un breve commento al can. 207 (pp. 41-43).

Chiarezza espositiva, capacità di sintesi, utilizzo sapiente di tavole sinottiche volte a raffrontare Concilio, Codice e normativa passata, fanno del lavoro di Incitti un valido manuale per l'apprendimento.

La seria fondazione teologica, la coerenza delle deduzioni giuridiche da essa ricavate, la conoscenza dell'evoluzione storica della normativa codiciale, il fecondo raffronto degli istituti canonistici trattati con le problematiche giuridiche secolari analoghe, l'originalità di alcune proposte, conferiscono però al lavoro considerato un valore scientifico che lo colloca oltre un semplice manuale. Esso si presenta utile non solo per l'apprendimento degli studenti, ma anche per suggerire spunti di riflessione e confronto agli esperti della materia.

Stefano Violi